



# Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**98/2016**

**Luglio/6/2016 (\*)**

**Napoli 12 Luglio 2016**

***L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n° 28/E del 15 giugno scorso, ha precisato che se il lavoratore sceglie di convertire i premi di risultato nei benefit ricompresi nel welfare aziendale, il valore del benefit non sarà più soggetto neppure all'imposta sostitutiva del 10%.***

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.28/E del 15/06/2016, richiamando l'articolo 1, commi 182-190 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*id*: Legge di Stabilità 2016), **ha inteso regolamentare le misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali, anche in collegamento con la partecipazione dei dipendenti all'organizzazione del lavoro, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale, che si sostanzia nell'attribuzione di opere e servizi nonché in alcuni casi somme sostitutive.**

## ***I premi di risultato***

La citata Legge di Stabilità 2016 **ha attribuito al dipendente un'ulteriore facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato, in quanto accanto alla possibilità di avvalersi della consueta tassazione sostitutiva invece di quella ordinaria, viene riconosciuta anche la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura.**

In tale ultima evenienza, gli stessi sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente. Per questo, l'eventuale scelta del lavoratore di convertire i premi di risultato agevolati nei benefit ricompresi nel "*welfare aziendale*", consente di detassare completamente il valore dei *benefit*, non più soggetti neppure all'imposta sostitutiva del 10%.

Tuttavia, l'intercambiabilità tra il premio e i beni e servizi deve essere contemplata dai contratti aziendali o territoriali, mentre la modalità di esercizio di tale scelta o la possibilità di revoca, resta demandata all'autonomia delle parti o al contratto stesso.

## ***Il Welfare Aziendale***

Nella circolare *de qua*, l'Agenzia delle Entrate illustra l'agevolazione per i premi di produttività, per i titolari di reddito di lavoro dipendente entro la soglia di 50.000,00 euro.

In merito all'identificazione del *benefit*, la Legge di stabilità 2016 ha ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto "*welfare aziendale*". Si tratta di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale, completamente escluse dal reddito di lavoro dipendente.

Tra i *benefit* opzionabili sono ricomprese:

→ **Opere e servizi aventi finalità di educazione**, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto - articolo 51, co. 2, lettera f del TUIR.

→ **Somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione**, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e per borse di studio - articolo 51, co. 2, lettera f-bis.

→ **Somme e prestazioni per servizi di assistenza ai familiari anziani** o non autosufficienti - articolo 51, co. 2, lettera f-ter.

Tali prestazioni non concorrono quindi a determinare il reddito del lavoratore, a condizione che si tratti di *benefit* offerti alla generalità dei dipendenti ovvero a determinate categorie di dipendenti.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE***  
***Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/FT**